REGOLAMENTO (CEE) N. 333/81 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1981

relativo alla classificazione delle merci nella voce 64.01 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da prendere per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario adottare disposizioni concernenti la classificazione doganale di stivali da allacciare le cui suole esterne come pure la parte inferiore della tomaia, la quale ricopre la quasi totalità del piede, sono di gomma, mentre la parte cucita della tomaia, la quale ricopre al massimo la gamba fino a metà del polpaccio, è costituita da un gambale di cuoio provvisto di occhielli metallici ;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [3], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3000/80 [4], prevede alla voce 64.01 le calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale e alla sottovoce 64.02 A le calzature (con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale) con tomaia di cuoio naturale ; che, per la classificazione degli stivali predetti possono essere prese in considerazione la voce e la sottovoce predette ;

considerando che gli stivali da allacciare di cui trattasi sono utilizzati in ambienti umidi o freddi, in particolare come scarpe da campagna o da lavoro in magazzini frigoriferi ; che, per quanto il cuoio costituisca in peso, superficie e valore, la parte preponderante della tomaia degli stivali, è la gomma, giacché rende la scarpa impermeabile ricoprendo la quasi totalità della parte superiore del piede, che deve essere considerata come la materia conferente alla tomaia degli stivali il suo carattere essenziale ; che, di conseguenza, tali stivali non possono rientrare nella sottovoce 64.02 A, ma devono essere classificati, conformemente alla regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, nella voce 64.01 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli stivali da allacciare le cui suole esterne come pure la parte inferiore della tomaia, la quale ricopre la quasi totalità del piede, sono di gomma, mentre la parte cucita della tomaia la quale ricopre almeno la gamba fino e metà del polpaccio, è costituita da un gambale di cuoio provvisto di occhielli metallici, rientrano nella voce della tariffa doganale comune :

64.01 Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 315 del 24. 11. 1980, pag. 1.